

DELIBERA N. 339/10/CONS

ARCHIVIAZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ RADIO TV PARMA S.P.A. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE IN AMBITO LOCALE “RADIO PARMA”) PER LA VIOLAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DELL’ART. 5, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 9 GENNAIO 2008, N. 9, E DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 406/09/CONS

L’AUTORITÀ

NELLA sua riunione del Consiglio dell’8 luglio 2010;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 177 del 31 luglio 1997, in particolare l’art. 1, comma 31;

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, recante “*Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 1° febbraio 2008, n. 27, e in particolare l’art. 5, comma 2;

VISTO il decreto legge 27 agosto 1993, n. 323, recante “*Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, in particolare l’articolo 5, comma 2;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTA la propria delibera n. 406/09/CONS recante “*Adozione del regolamento per l’esercizio del diritto di cronaca audiovisiva*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 agosto 2009, n. 190 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare l’articolo 4, comma 1;

VISTA la propria delibera n. 307/08/CONS del 5 giugno 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 148 del 26 giugno 2008 recante “*Approvazione del regolamento in materia di procedure istruttorie e di criteri di accertamento per le attività demandate all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dal decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9 recante la “Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse”*”;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76, e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l’articolo 5;

VISTO l’atto di contestazione in data 26 gennaio 2010 n. 03/10/DICAM/UDIS –

Proc. 03/FP della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità, – a seguito di due segnalazioni pervenute da parte della società cooperativa Radio Bruno SCRL, esercente l'emittente per la radiodiffusione in ambito locale Radio Bruno, in data 25 settembre 2009 (n. prot. 74470) e 1 ottobre 2009 (n. prot. 75908) - notificato in data 30 gennaio 2010, con il quale è stata contestata alla società Radio Tv Parma S.p.A., esercente l'emittente per la radiodiffusione in ambito locale “Radio Parma”, la violazione del combinato disposto dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, e dell'articolo 4, comma 1, del regolamento allegato alla delibera n. 406/09/CONS e successive modificazioni e integrazioni, per aver trasmesso, in data 20, 23 e 27 settembre 2009, durante il programma RPR, finestre informative in tempo reale degli incontri disputati dal Parma F.C., durante il programma di intrattenimento musicale intitolato “RPR”, superiori, per numero, durata ed intervallo tra di esse, ai limiti imposti dai citati articoli;

SENTITA la società in audizione in data 22 febbraio 2010 e vista la memoria difensiva pervenuta in data 16 marzo 2010, n. prot. 15974, con la quale essa ha ulteriormente argomentato in merito a quanto espresso nel corso dell'audizione, rappresentando che il programma “RPR” oggetto di contestazione, il quale, peraltro, è essenzialmente un contenitore musicale e di intrattenimento e non un programma di approfondimento sportivo, non integra la fattispecie della cronaca in diretta dell'evento, in quanto trattasi di mero commento della partita nel rispetto del diritto di cronaca di aggiornamento del risultato sportivo, diritto riconosciuto sia dal decreto legislativo n. 9/2008, all'art. 5, comma 2, sia dal regolamento allegato alla delibera n. 406/09/CONS. La Società ritiene di aver rispettato sostanzialmente il minutaggio complessivo normativamente previsto e che eventuali brevi sforamenti verificatisi sono stati recuperati nelle successive finestre, essendo i collegamenti dal campo di gara rispondenti ad evidenti esigenze di aggiornamento del risultato dell'incontro. La Società precisa inoltre di aver ribadito ai conduttori della trasmissione, anche successivamente agli episodi oggetto di contestazione, di attenersi scrupolosamente al disposto normativo in materia. Richiede pertanto l'archiviazione del procedimento ovvero, in via subordinata, l'estensione dell'applicazione del beneficio della riduzione della sanzione a un decimo prevista per le emittenti locali dall'articolo 51, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “Testo unico dei servizi media audiovisivi e radiofonici”, anche alle sanzioni previste dall'articolo 5, comma 8, del decreto legislativo n. 9/2008;

RITENUTO che gli argomenti della società Radio Tv Parma S.p.a. inducono a concludere che siano venuti meno i presupposti per la qualificazione del contenuto della trasmissione quale violazione della normativa in materia di cronaca sportiva radiofonica, in considerazione del fatto che il programma “RPR”, più che sulla cronaca pedissequa e in tempo reale delle azioni di gioco, in genere contraddistinta dalla particolare enfasi del cronista e dalla concitazione del linguaggio, dettata dall'esigenza

di descrivere istantaneamente lo svolgere delle azioni - anche rispetto alle aspettative di coinvolgimento e di descrizione in tempo reale delle azioni di gioco da parte degli ascoltatori tifosi - è piuttosto incentrato principalmente sul mero commento degli avvenimenti in campo, peraltro svolto con toni assai pacati ed in linea con le caratteristiche editoriali di un programma di intrattenimento come nel caso di specie, intervallato da finestre informative e aggiornamenti svolti rispettando sostanzialmente i limiti e le modalità di cui al disposto del decreto legislativo n. 9/2008 e della normativa regolamentare emanata dall'Autorità in materia di cronaca sportiva radiofonica;

RITENUTO che, ai fini della qualificazione del legittimo esercizio del diritto di informare e intrattenere il pubblico televisivo nel rispetto del divieto di cronaca degli eventi sportivi in mancanza di titolarità dei relativi diritti trasmissivi, sia opportuno utilizzare un criterio di significativa prevalenza del commento sulla cronaca;

RITENUTO, pertanto, di non doversi dare ulteriore corso al procedimento per insussistenza della violazione del combinato disposto dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, e dell'articolo 4, comma 1, del Regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca audiovisiva di cui alla delibera n. 406/09/CONS e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti.

Napoli, 8 luglio 2010

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE

Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE

Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola